



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA

Allegato A) alle Deliberazione di Giunta Comunale n. 194 del 13 dicembre 2018

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO CONTADINO CITTADINO RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E
FORESTALI DEL 20 NOVEMBRE 2007

ART. 1

Istituzione del Mercato Contadino Cittadino

1 - E' istituito il "Mercato Agricolo del Centro storico" presso Piazza Martiri della Libertà.

2 - Il mercato è destinato agli imprenditori agricoli (singoli, associati, costituiti in società), ai consorzi di produttori e alle cooperative di imprenditori agricoli per la vendita diretta dei prodotti locali, freschi o trasformati, provenienti in misura prevalente dalle imprese dei soggetti sopra citati - con sede nella Provincia di Brescia, Mantova, Cremona e Verona.

3 - Il mercato è costituito di norma da un numero di **10** spazi per la vendita dei seguenti prodotti:

- per prodotti di ortofrutta anche derivati o trasformati
- per prodotti di florovivaistica
- per prodotti lattiero-caseari
- per carni e prodotti derivati
- per prodotti derivanti dall'olivicoltura e vitivinicoli
- per miele
- per piante officinali e aromatiche
- per ulteriori prodotti agricoli purchè conformi ai requisiti dettati dal Regolamento e dal disciplinare.

4 - Nell'organizzazione del mercato si dovrà favorire la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche e non dovranno mai esserci più di tre aziende per ogni prodotto.

ART. 2

Finalità del Mercato

1 - Il mercato contadino è un servizio di interesse pubblico che nasce allo scopo di dare risposta alle esigenze di acquisto di prodotti agricoli locali e con un diretto legame con il territorio di produzione. Il mercato persegue la finalità delle azioni di educazione alimentare ed orientamento dei consumi e vuole affermare il valore culturale del cibo, inteso come espressione di identità e di storia.

2 - Il mercato ha lo scopo di:

- a) promuovere la vendita e l'acquisto di merce fresca e trasformata e il rapporto tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo;
- b) realizzare lo sviluppo della "filiera corta" del prodotto agroalimentare del territorio e del prodotto a "chilometro zero", incentivando il consumo di prodotti locali e stagionali e favorendo il giusto rapporto prezzo-qualità nonché la trasparenza dei prezzi applicati;
- c) favorire la distribuzione di prodotti locali e stagionali dalla chiara e garantita tracciabilità e provenienza;
- d) far conoscere la cultura rurale ed in particolare i piccoli produttori e le piccole produzioni presenti sul territorio.

All'interno del mercato possono essere effettuate di iniziative culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari del territorio rurale di riferimento.

ART. 3

Soggetti ammessi alla vendita

1 - Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli (singoli, associati, costituiti in società), i consorzi di produttori e le cooperative di imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle

imprese, la cui azienda abbia sede e svolga la propria attività nei comuni della Provincia di Brescia, Mantova, Cremona e Verona. L'attività di vendita deve essere esercitata dal titolare dell'impresa o dai soci o dai familiari coadiuvanti o dal personale dipendente.

ART. 4

Commissione di indirizzo e controllo per la gestione del mercato

1 - Le funzioni d'indirizzo e di controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato sono affidate ad una Commissione, nominata dalla Giunta comunale-in grado di attribuire i punteggi sulle domande da parte di chi intende partecipare al mercato agricolo, svolgere attività di rappresentanza degli espositori e delle realtà associative che vi aderiscono, segnalare nuovi partecipanti, organizzare iniziative collaterali, tutelare l'immagine e controllare la qualità dei prodotti.

2 - La Commissione è così composta:

- a) L'Assessore Delegato del Comune, con le funzioni di Presidente della Commissione
- b) Rappresentante della Commissione comunale per l'agricoltura
- c) rappresentante degli operatori partecipanti al mercato.
- d) un esperto in materia di farmer market
- e) Un funzionario del settore attività produttive con funzioni di Vicepresidente della commissione

Ai lavori della commissione potrà partecipare, su richiesta dell'Assessore delegato, il rappresentante dell'ente al quale è stato affidato la gestione del mercato agricolo.

I componenti della Commissione resteranno in carica per la medesima durata del mandato amministrativo del sindaco e si rinnova dopo ogni elezione amministrativa.

La Commissione è convocata dall'Assessore Delegato anche su richiesta di uno dei componenti.

3 - La Commissione avrà i seguenti compiti:

- a) promozione del mercato agricolo e delle iniziative collaterali previste nella parte finale dell'art.2;
- b) organizzazione e funzionamento del mercato curando il rispetto del decoro e l'osservanza delle disposizioni igienico-sanitarie;
- c) gestione dei rapporti con gli operatori partecipanti;
- d) Controllo dell'operato del gestore del mercato.
- d) valutazione delle domande di ammissione e attribuzione del relativo punteggio.

ART. 5

Presentazione delle domande

1 - Nell'organizzazione del mercato si dovrà favorire la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche e non dovranno mai esserci più di tre aziende per ogni prodotto.

2 - Le domande di partecipazione, presentate compilando i moduli predisposti, dovranno contenere:

- generalità del richiedente e dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente;
- anagrafica completa dell'azienda agricola;
- descrizione delle attività aziendali;
- indicazione delle modalità di allevamento e di coltivazione;
- stima della quantità di prodotti che potranno essere posti in vendita e della relativa stagionalità;
- periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile per la partecipazione al mercato.
- dichiarazione di impegno ad effettuare un corso promosso dall'amministrazione comunale volto all'aggiornamento professionale concernente le problematiche del settore agricolo

- dichiarazione di impegno a consentire ai componenti della commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento l'accesso nella propria azienda con preavviso di tre giorni.
- dichiarazione con la quale ogni azienda partecipante si impegna a trasmettere mensilmente al comune una lista delle categorie e tipologie merceologiche poste in vendita con i prezzi applicati
- dichiarazione di accettazione integrale del presente regolamento.

3 - Alle domande dovranno essere allegate:

- copia del fascicolo aziendale registrato nel sistema informativo regionale dell'agricoltura (SIARL)
- copia aggiornata della visura camerale da cui risulti l'iscrizione al Registro delle imprese;
- copia della comunicazione di inizio dell'attività di vendita al dettaglio da parte di produttori agricoli su aree pubbliche e della notifica igienico sanitaria;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente

La partecipazione è subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa nonché delle disposizioni a tutela dei consumatori.

ART. 6

Valutazione delle domande ed attribuzione dei punteggi

1 - Le domande per la partecipazione al mercato devono essere presentate all'ufficio protocollo del comune di Lonato del Garda entro un termine da stabilirsi dalla data della pubblicazione dell'avviso posto all'albo pretorio. Di norma il termine per la

presentazione della domanda è di 30 giorni e comunque non oltre le 48 ore precedenti lo svolgimento del mercato .

Copia dell'avviso dovrà essere pubblicato sul sito internet del comune di Lonato del Garda, negli spazi pubblici e trasmesso alla Commissione comunale per l'agricoltura.

2 - Le domande verranno esaminate dalla commissione di cui all'art. 4 del presente regolamento che attribuirà un punteggio con i limiti ed i criteri di seguito indicati:

- 20 punti alle aziende con sede operativa presso il comune di Lonato del Garda entro i limiti dei posti indicati all'art. 1 comma 5
- 10 punti alle aziende con sede operativa nel comune che dista non più di 8 (otto) chilometri dal comune di Lonato del Garda entro i limiti dei posti indicati all'art. 1 comma 5
- 6 punti alle aziende con sede operativa in un comune della Provincia di Brescia entro i limiti dei posti indicati all'art. 1 comma 5
- 10 punti alle aziende che partecipano ad iniziative collettive di vendita diretta su suolo pubblico negli ultimi due anni. La partecipazione deve essere adeguatamente comprovata
- 10 punti nel caso vengano offerti prodotti agricoli di varietà in via di estinzione
- a parità di punteggio l'assegnazione avverrà a favore dell'azienda che ha presentato per prima la domanda.

I punteggi sono cumulabili

3 - Le domande verranno escluse se riguardano settori merceologici il cui contingente previsto all'art. 1, comma 5 e' stato già esaurito da aziende che hanno presentato per prima la domanda.

L'assegnazione del punteggio verrà comunicato ai richiedenti e pubblicato all'albo pretorio e sul sito internet del comune.

4 - L'assegnazione del punteggio e la redazione della graduatoria avverrà solamente nel caso le domande di partecipazione siano superiori ai posteggi disponibili.

5 - L'autorizzazione ad esercitare la vendita nell'istituendo mercato agricolo verrà rilasciata previo pagamento del canone annuo stabilito dalla giunta comunale.

6 - L'autorizzazione avrà efficacia di un anno e decadrà automaticamente dopo la comunicazione dell'esito della graduatoria delle domande per la partecipazione al mercato agricolo dell'anno successivo.

Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta assegnazione del punteggio, senza che l'interessato abbia assolto al canone annuo per l'utilizzo dello spazio assegnato, il comune procederà al rilascio dell'autorizzazione all'azienda che segue in graduatoria.

L'assenza per oltre tre volte dal mercato determinerà la revoca dell'autorizzazione.

In quest'ultima evenienza il comune procederà al rilascio dell'autorizzazione all'azienda che segue in graduatoria.

7 - Gli spazi di vendita non occupati il giorno di svolgimento del mercato possono essere assegnati direttamente, mediante spunta alle aziende che seguono nella graduatoria ovvero, in mancanza, ad altri agricoltori purché non si superi il limite delle tre aziende per ciascun prodotto di cui all'art. 5, comma 1 del presente regolamento.

8 - Nessuna impresa agricola potrà avere più di un posteggio.

9 - La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo.

ART. 7

Vendita

1 - Possono essere offerti in vendita prodotti agricoli, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, provenienti dalle aziende degli imprenditori ammessi al mercato;

2 - I medesimi imprenditori possono vendere, oltre ai prodotti di cui punto 1 del presente articolo, anche i prodotti agricoli provenienti da aziende agricole ubicate nei comuni della Provincia di Brescia, Mantova, Cremona e Verona a condizione che i prodotti provenienti dalle altre aziende non superino il 10% rispetto a quelli prodotti dalle proprie aziende. La prevalenza andrà verificata in termini di quantità quando i prodotti posti a confronto sono omogenei, mentre in caso di prodotti disomogenei la prevalenza dovrà essere verificata confrontando il valore normale dei prodotti ottenuti dall'attività agricola principale e il costo dei prodotti acquistati da terzi.

3 - I prodotti posti in vendita devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti; i prodotti, in ogni caso, devono riportare in etichetta, o per quelli non confezionati mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo, l'indicazione del luogo d'origine territoriale e del nome dell'azienda o delle aziende di provenienza dei prodotti.

4 - Gli imprenditori devono esporre, in modo da risultare agevolmente visibile, copia della comunicazione di inizio dell'attività di vendita al dettaglio da parte di produttori agricoli su aree pubbliche e della notifica igienico sanitaria.

5 - I prodotti offerti in vendita nel mercato devono riportare l'indicazione del prezzo del giorno, con la relativa unità di misura utilizzata, in modo chiaro e ben leggibile.

6 - Il gestore del mercato di cui all'art. 13, provvede alla rilevazione settimanale dei prezzi al fine di elaborare report trimestrali sul loro andamento, da confrontare con altri sistemi di rilevazione dei prezzi (es servizio SMS CONSUMATORI, rilevazione dell'Osservatorio Prezzi e Tariffe del Ministero dello Sviluppo Economico – Beni e servizi di largo consumo rilevati presso la Provincia di Brescia', bollettini dei mercati all'ingrosso ecc) al fine di promuovere la massima convenienza nel rapporto qualità prezzo.

ART. 8

Calendario e orari

1 - Il mercato si svolgerà il sabato mattina di ogni settimana con i seguenti orari:

- dalle ore 6,00 alle ore 8,00 scarico e preparazione del banco
- dalle ore 8,00 alle ore 13,00 esposizione e vendita al pubblico
- dalle ore 13,00 alle ore 14,00 ricarico e sgombero dell'area.

Dopo lo scarico delle merci, gli automezzi dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area di esposizione a meno che non siano parte integrante della struttura espositiva o comunque salvo deroghe concesse. .

In occasione di particolari festività e di manifestazioni promozionali, culturali o turistiche, l'attività del mercato potrà essere prolungata, previo assenso da parte dell'Amministrazione comunale.

2 - Le aziende partecipanti al mercato non potranno smontare la propria struttura o lasciare il posteggio prima dell'orario stabilito.

3 - Al termine dell'orario di vendita ogni operatore deve smaltire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata tutti i rifiuti prodotti lasciando l'area sgombra e pulita.

Art. 9
Monitoraggio dei prezzi

1 - I prezzi dei prodotti posti in vendita saranno oggetto di monitoraggio attraverso rilevazioni settimanali da trasmettere alla commissione di indirizzo e controllo di cui all'art. 4, al fine di elaborare report trimestrali sul loro andamento così come indicato all'art. 7, comma 6 del presente regolamento.

2 - Ogni azienda partecipante trasmetterà settimanalmente all'Ente gestore una lista delle referenze merceologiche poste in vendita con i prezzi applicati.

ART. 10
Partecipazione e recesso

1 - L'assegnazione dei posteggi ha validità annuale.
Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato sottoscrivendo un impegno ad essere presente con continuità.

2 - Nel caso di assenza non comunicata con almeno due giorni prima dello svolgimento del mercato, verrà applicata una sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 che l'Amministrazione provvederà a riscuotere. Nel caso di recidiva durante l'anno la sanzioni possono essere aumentate sino al valore massimo.

La sanzione non verrà applicata nei seguenti casi:

- 1) in caso di morte del titolare dell'azienda o di gravi impedimenti familiari;
- 2) per cessazione dell'attività agricola;
- 3) per cessazione o insufficienza della produzione della merce (posta in vendita) indicata nella domanda di partecipazione.

3 - L'operatore che intende cessare la partecipazione al mercato dovrà comunicarlo con un preavviso di almeno un mese.

ART. 11

Oneri

1 - Ogni espositore è tenuto al pagamento di una tariffa o quota stabilita annualmente dalla Giunta comunale comprensiva dell'occupazione del suolo pubblico, del servizio e gestione tariffa rifiuti e di altri eventuali oneri quali, ad esempio, il canone per l'utilizzo di eventuali attrezzature messe a disposizione degli espositori (noleggio banco, noleggio banco frigorifero, spese per la comunicazione, fornitura di materiale che dia uniformità d'immagine al mercato, ecc...).

2 - Il pagamento della quota stabilita costituisce condizione indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per esercitare nel mercato agricolo comunale.

ART. 12

Sanzioni

L'esercizio, senza autorizzazione, dell'attività nel mercato agricolo comunale di cui al presente regolamento, è sanzionata da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 mediante il procedimento disciplinato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689

ART. 13

Affidamento a terzi dell'organizzazione e gestione del Mercato agricolo

1 - La gestione, l'organizzazione e il funzionamento del MERCATO AGRICOLO potrà essere affidata ad un soggetto gestore individuato dal Comune.

Per la scelta del soggetto gestore costituirà titolo preferenziale:

- a) essere espressione delle associazioni agricole, singole o associate, maggiormente rappresentative;
- b) avere maturato significative esperienze nella gestione di mercati agricoli di eventi o altre attività di promozione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli in ambito provinciale, regionale o nazionale

2 - Il soggetto gestore avrà l'obbligo di far osservare quanto contenuto nel presente regolamento avuto riguardo a :

- a) organizzazione e funzionamento del mercato;
- b) gestione del rapporto con gli operatori partecipanti;
- c) promozione del mercato agricolo;
- d) organizzazione di iniziative collaterali culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati;

3 - Al gestore del mercato compete la predisposizione della tabella dei prezzi ed il controllo sul rispetto dei prezzi massimi di mercato così come indicato all'art. 7, comma 6 e seguenti del presente regolamento;

3 - L'affidamento al soggetto gestore potrà avere una durata di anni due, eventualmente rinnovabile.

4 - Nel caso di gestione del mercato affidata a terzi, ogni espositore dovrà versare una quota di partecipazione al soggetto gestore per i servizi svolti per l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (noleggio banco, noleggio banco frigorifero, spese per la comunicazione, fornitura di materiale che dia uniformità d'immagine al mercato, ecc...).

5 - L'importo riconosciuto per tali servizi verrà stabilita dalla Giunta comunale di comune accordo con il soggetto gestore per i servizi.

ART. 14

Istituzione del Mercato agricolo su area privata

La presente disciplina si applica anche ai mercati agricoli collocati su aree private, per quanto compatibile.